

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: SINTESI DELLE NOVITA'

Un tema molto attuale riguarda la cd “rottamazione-quinquies” prevista dal **disegno di legge di bilancio 2026** che, in quanto tale, rappresenta una fonte normativa non ancora definitiva. Alcune informazioni e considerazioni possono comunque essere fornite.

Sono interessati i carichi costituiti dai ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La data di affidamento è desumibile dalla lettura di ciascuna cartella esattoriale e non è da confondere con la data di notifica. Alla rottamazione saranno ammessi tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, senza limiti di reddito o fatturato includendo anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni, salvo che per la rottamazione ex L. 197/2022 e relativa riammissione ex DL 202/2024, per cui occorre che al 30 settembre 2025 risultino versate le rate.

Sono “rottamabili” i carichi derivanti da omessi versamenti, liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/73, art. 54-bis e 54-ter DPR 633/72) e controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter DPR 600/73), da omessi versamenti di contributi INPS (purché non derivanti da accertamento) e quelli relativi alle violazioni del Codice della Strada (solo per interessi e maggiorazioni di legge).

Restano esclusi i carichi derivanti da accertamento esecutivo (salvo il caso residuale di contestazione di omesso/tardivo versamento), i ruoli da avviso di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione, accertamenti in tema di imposte d’atto, tributi minori (es. super bollo auto), gli atti di contestazione/irrogazione sanzioni, avvisi di accertamento o liquidazione in tema di registro, successioni, donazioni.

Invece, nulla si dice al momento per le Casse di previdenza private, quindi anche i carichi emessi dalla Fondazione ENPAM.

Gli effetti prodotti dall’adesione alla “rottamazione-quinquies” sono:

- 1) lo stralcio parziale del debito in quanto vengono cancellate tutte le sanzioni e ogni tipo di interesse (interessi di mora, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, aggi di riscossione ove ancora applicati).
- 2) è dovuto l’importo del debito originario

- 3) la presentazione della domanda sospende le dilazioni in essere. Pagata la prima rata, le dilazioni precedenti vengono revocate e non possono essere concesse nuove dilazioni sullo stesso debito.

La domanda va presentata **entro il 30 aprile 2026** e l'apposito modello sarà disponibile presumibilmente da gennaio 2026.

E' previsto il pagamento in unica soluzione entro luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali (piano 2026-2035). In caso di dilazione, si applica un tasso di interesse annuo del 4%.

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, due rate anche non consecutive, oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Il pagamento tardivo non comporta automaticamente la decadenza.

Gli effetti giuridici prodotti dall'adesione al provvedimento di "rottamazione" sono:

- Sospensione attività esecutive: con la presentazione della domanda si sospendono tutte le attività cautelari ed esecutive.
- Estinzione procedure: le procedure esecutive si estinguono con il pagamento della prima rata.
- DURC: il contribuente è considerato adempiente e può ottenere il DURC.

Seguiranno aggiornamenti

28/10/2025